

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 496-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri) del Senato della Repubblica
nella seduta del 14 dicembre 1972*

*modificato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera
dei deputati nella seduta del 21 febbraio 1973 (V. Stampato n. 1387)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(MEDICI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

col Ministro delle Finanze

(VALSECCHI)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 marzo 1973*

**Esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari a beneficio della
Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e della
Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di
vettori spaziali (ELDO)**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

L'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) beneficiano per le forniture dei beni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a lire 300.000, effettuate nei loro diretti confronti, dell'esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari, con effetto dal 1° gennaio 1966.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000.000.000, farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1921 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO) e l'Organizzazione europea per lo sviluppo e la costruzione di vettori spaziali (ELDO) beneficiano per le forniture di beni e le prestazioni di servizi di importo non inferiore a lire 300 mila, effettuate nei loro diretti confronti, dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata con effetto dal 1° gennaio 1966 e fino al 31 dicembre 1972.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1973 e fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai sensi dell'articolo 9, n. 6, o del sesto comma dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, le forniture di beni o di servizi effettuate nei diretti confronti delle organizzazioni indicate nel precedente articolo 1.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 1921 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.